



Estratto di ruolo della cartella di Equitalia, impugnabile

Autore : Redazione

Data: 04/10/2015

Sì al ricorso alla Commissione Tributaria per la cartella esattoriale mai notificata: l'impugnazione è consentita anche se il contribuente ha in mano solo l'estratto di ruolo.

Chi sostiene di non aver mai ricevuto la **notifica della cartella esattoriale di Equitalia** e tuttavia viene a conoscenza del proprio debito, in modo fortuito, solo grazie all'**estratto di ruolo** richiesto e stampatogli dall'ufficio locale dell'Esattore, può comunque far **ricorso** al giudice anche se non è in possesso della cartella medesima. Il chiarimento giunge, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, dalle Sezioni Unite della **Cassazione [1]** che, così facendo, chiudono definitivamente la partita a favore del contribuente.

Sarà apparsa paradossale a molti cittadini l'interpretazione, sino ad oggi sostenuta da svariati giudici, secondo cui l'**estratto di ruolo** non può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria. Una tesi estremamente limitativa e penalizzante perché, per anni, ha costretto svariati contribuenti - ai quali nessuna cartella esattoriale era stata mai notificata o era stata notificata a indirizzi sbagliati o inesistenti - a dover attendere la successiva mossa di **Equitalia** (un **fermo auto**, un **pignoramento** del conto, l'**ipoteca** sulla casa) per poter agire in via giudiziale. E questo perché, secondo



la rigida interpretazione di tali magistrati, l'**estratto di ruolo** non rientra nell'elenco degli atti tributari contro cui la legge consente espressamente l'opposizione (lista considerata tassativa e, quindi, non allargabile ad altre ipotesi non espressamente previste).

Risultato: se il contribuente, recatosi allo sportello di **Equitalia**, e ottenuta la stampa con l'elenco di tutti i suoi debiti con l'erario (quello che, appunto, si definisce "**estratto di ruolo**"), si accorgeva che, nella lista degli importi da pagare, figuravano alcune **cartelle** di cui mai aveva ricevuto copia, non poteva fare alcunché, dovendosi arrendere – almeno in prima battuta – ai dati falsi riportati su tale foglio. Una circostanza davvero assurda, posto che l'**estratto di ruolo** altro non è che un documento interno ad **Equitalia**, realizzato da essa stessa attraverso i propri terminali e, quindi, contenente dati non certificati da alcun pubblico ufficiale (come il timbro del postino che attesta l'avvenuta consegna della **cartella esattoriale**), ma soprattutto facilmente **manipolabili** e **modificabili** senza alcun controllo esterno!

Oggi invece le cose cambiano sostanzialmente. Con la sentenza in commento, la Cassazione sostiene che è certamente possibile ricorrere contro il semplice **estratto di ruolo**: in termini pratici questo vuol dire poter andare dal giudice tributario (la CTP, Commissione Tributaria Provinciale) e chiedere l'annullamento di quanto erroneamente riportato sull'**estratto**. Il contribuente, in questo modo, potrà pretendere che venga accertata l'inesistenza del debito ivi indicato a fronte di una notifica di una cartella mai avvenuta o avvenuta in modo non corretto.

Il procedimento di **notifica della cartella esattoriale**, infatti, deve essere esente da qualsiasi vizio, sia per dare al contribuente la possibilità di pagare nei termini ed evitare, così, aggravii, interessi e sanzioni (come l'aumento dell'aggio che, dopo i 60 giorni dalla notifica passa al 6%), sia per verificare la possibilità di impugnare la richiesta di pagamento entro i termini consentiti dalla legge.

È ovvio, pertanto, che se la notifica non è mai avvenuta, o è avvenuta in modo errato, i termini per ricorrere al giudice (60 giorni) non iniziano a decorrere mai e il cittadino ha tutto il tempo per poter proporre opposizione.



La Cassazione chiarisce poi la distinzione tra **ruolo** ed **estratto di ruolo**:

- il **ruolo** è l'atto formato dall'ente impositore che contiene le singole partite debitorie (cosiddette "iscrizioni a ruolo") e viene consegnato a Equitalia affinché lo notifichi al contribuente;

- la **notifica del ruolo** (ossia la **cartella esattoriale**) è l'atto grazie al quale il concessionario fa conoscere al debitore il suo debito, infatti la notificazione della cartella vale anche quale notifica del ruolo;

- l'**estratto di ruolo** è un elaborato informatico contenente gli elementi dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella: si tratta cioè di un foglio senza alcun valore certificatorio che viene rilasciato, senza limiti e condizioni, a qualsiasi contribuente ne faccia richiesta.

Secondo la sentenza in commento, quindi, l'**estratto di ruolo è impugnabile** se c'è un interesse rivolto a contestare il contenuto, cioè il debito iscritto dall'ente impositore.

Note:

[1] Cass. S.U. sent. n. 19704 del 2.10.2015.

[2] Art. 19 d.lgs. n. 546/92.

Autore immagine: 123rf com